

## **Nota alle variazioni odonomastiche dello stradario comunale e cartellonistica**

Di seguito si indicano alcuni chiarimenti e suggerimenti a riguardo delle rettifiche richieste alle denominazioni stradali in ragione delle le istruzioni tecniche generali emanate dall'Istat secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 12 Maggio 2016 (Censimento della popolazione e Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane) e dal D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente):

- **riguardo la comunicazione ai soggetti coinvolti** da una rettifica di indirizzo si consiglia quanto segue a seconda dei due casi possibili. In ambedue i casi è necessario un provvedimento amministrativo (delibera comunale) che indichi eventuali rettifiche e variazioni toponomastiche delle aree di circolazione:
  1. **rettifica per standardizzazione e normalizzazione dell'odonomo**. Casi in cui la modifica determina la forma completa o estesa della titolazione ma non modifica il contenuto informativo. Per questi casi, non rappresentando una variazione "sostanziale", non è necessaria una comunicazione ai diretti interessati. Alcuni esempi: Via della Fontana rettificato in **STRADA DELLA FONTANA**; Via Provinciale Casilina rettificato in **VIA CASILINA**; V.le delle Rose rettificato in **VIALE DELLE ROSE**; Piazza G. Garibaldi rettificato in **PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI**; Via Gonzaga rettificato in **VIA DEI GONZAGA**; Viale XXV Aprile rettificato in **VIALE VENTICINQUE APRILE**; Salita Paolo Sesto rettificato in **SALITA PAPA PAOLO SESTO**;
  2. **rettifica per variazione dell'odonomo**. Casi in cui la modifica riguarda il contenuto semantico della titolazione. In questi casi di variazione "sostanziale" è necessaria una comunicazione ai diretti interessati. Esempio Via Giuseppe Garibaldi rettificato in **VIA DELLE MAGNOLIE**; Piazza del Municipio rettificato in **PIAZZA ALDO MORO**; Piazzale della Stazione rettificato in **PIAZZA DELLA CITTADINANZA ATTIVA**; Strada Statale 1 rettificato in **VIA AURELIA** oppure **STRADA AURELIA**.
- **riguardo la cartellonistica stradale**, nel rispetto delle norme vigenti previste dal Codice della Strada e rispettivo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, resta in capo al Comune la scelta: a) del tipo di segnaletica stradale e supporto ("segnale NOME-STRADA" oppure "targhe toponomastiche" di tipo tradizionale); b) della grafia delle denominazioni (caratteri minuscoli o maiuscoli, altezza dei caratteri, spessore del tratto dei caratteri). A seconda del tipo di rettifica si indica quanto segue:
  1. **rettifica per standardizzazione e normalizzazione dell'odonomo**. Non è necessaria la sostituzione della cartellonistica. Nei casi in cui, per motivi diversi, es. deterioramento, sia necessario comunque procedere alla sostituzione della cartellonistica, è chiesto ai Comuni di attenersi alle regole della "dizione estesa" dell'area di circolazione, ovvero della scrittura

completa della titolazione omettendo sigle, abbreviazioni e integrando parti mancanti così come previsto dalle istruzioni dell'ANNCSU;

2. **rettifica per variazione dell'odonomo.** In questo caso è obbligatoria la sostituzione della cartellonistica stradale con l'indicazione della nuova titolazione in forma completa omettendo sigle e abbreviazioni così come previsto dalle istruzioni di ANNCSU.

In generale nel caso di revisione dell'onomastica stradale o della numerazione civica (punti 1 e 2 di cui sopra) il cittadino non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione né per l'aggiornamento dei documenti d'identità, né della patente di guida o del libretto di circolazione, ma sarà sufficiente esibire copia del certificato di residenza, (Circolare MIACEL n. 24 del 31 dicembre 1992, Circolare MIACEL n. 2 del 7 febbraio 1996 del Ministero dell'Interno e Nota n. 1235/n.350 del 23 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Nel caso di mutamento dell'odonomastica o della numerazione civica da parte del Comune, l'ufficio preposto alla tenuta dello stradario ed indirizzario comunica le rettifiche (punti 1 e 2 di cui sopra) alle altre Pubbliche Amministrazioni interessate (ANPR, AdE, INPS, MTCT, ASL, Forze dell'ordine, etc.) tra cui la Camera di commercio. E' molto consigliato che le rettifiche (punti 1 e 2 di cui sopra) siano comunicate anche ai gestori di servizi di pubblica utilità (luce, gas, acqua, telefonia, etc.), utilizzando, ove disponibili, i sistemi di trasmissione telematica.

Roma, 1 agosto 2018

arch. Francesco Di Pede  
(Responsabile tecnico ANNCSU)